



**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA ED EVOLUTIVA E L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI
GESTIONE E CONTROLLO DEL POR FESR 2007-2013 DENOMINATO SFINGE 2007-
2013 E L'ANALISI, LA PROGETTAZIONE E LA PRIMA REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DEL POR FESR 2014-2020
DA DENOMINARE SFINGE 2014-2020**

ALLEGATO 5
SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA E L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DEL POR FESR 2007-2013 E L'ANALISI, LA PROGETTAZIONE E LA PRIMA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DEL POR FESR 2014-2020

CIG n. _____

CUP n. _____

TRA

Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, in persona di _____, nella sua qualità di Direttore generale "-----", domiciliato per le proprie funzioni presso l'Assessorato alla "-----", in Bologna (BO), Viale Aldo Moro n. 38 (di seguito nominata, per brevità, "Regione");

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, C.F. _____ e P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante . _____, giusta poteri
allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, C.F. e P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo e, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con atto notarile Rep. N. ____ raccolta N. ____ del ____ avanti al dott. _____, iscritto al collegio notarile di _____, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di _____ in data _____ con n. _____ - serie _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

- a. l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- b. l'Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per per l'acquisizione servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva e l'integrazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2007-2013 denominato SFINGE 2007-2013 e l'analisi, la progettazione e la prima realizzazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 da denominare SFINGE 2014-2020 mediante gara a procedura aperta indetta con determinazione del proprio Direttore n. _____ del _____. inviato alla G.U.U.E. in data _____;
- c. il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra con determinazione del direttore dell'Agenzia Intercent-ER n. _____ del _____ e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- d. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- e. il Fornitore, con la presentazione dell'offerta, ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato;
- f. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e l'Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- g. il Fornitore ha in essere/ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile. (V. art. 20)

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara

- 1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
- 2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
 - a) il Capitolato tecnico;
 - b) l'offerta tecnica;
 - c) l'offerta economica;

Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore stesso relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
- 3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 3 - Oggetto del Contratto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'acquisizione servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva e l'integrazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2007-2013 denominato SFINGE 2007-2013 e l'analisi, la progettazione e la prima realizzazione del sistema informativo di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 da denominare SFINGE 2014-2020 alla cui procedura di acquisizione è stato attribuito il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. _____ ed al cui progetto di investimento pubblico connesso è stato assegnato il codice Unico di Progetto (CUP) n. _____.

La fornitura dei servizi oggetto del presente contratto dovrà consentire:

- a. La manutenzione ordinaria ed evolutiva e l'integrazione delle procedure informatiche del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2007-2013 (d'ora in poi SFINGE 2007-2013), finalizzati a consentire la gestione delle procedure connesse all'attuazione degli interventi in corso e la definizione delle procedure per la chiusura del Programma;
- b. L'analisi, la progettazione e la prima implementazione del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 (d'ora in poi SFINGE 2014-2020) finalizzati a consentire l'avvio del Nuovo Programma.

Descrizione delle attività

L'applicativo è realizzato nella filiera tecnologica supportata dalla Regione Emilia Romagna, denominata filiera C Applicazioni su tecnologia Open Source (framework LAMP):

WS: Apache

AS: PHP, Python, Perl

DB: MySQL, PostgreSQL

L'applicativo si articola in due sezioni a loro volta articolate in moduli:

- ✓ area beneficiari
- ✓ area Autorità di Gestione

Area Beneficiari

Modulo di registrazione dei beneficiari

Il modulo è finalizzato alla creazione dell'anagrafica del beneficiario e all'assegnazione delle credenziali di accesso al legale rappresentante. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

Identificazione del beneficiario effettuata in base al codice fiscale;

Assegnazione del codice beneficiario a conclusione della registrazione;

Assegnazione delle credenziali al legale rappresentante del beneficiario, con invio mail di password temporanea da modificare al primo accesso;

Protezione del form (pubblico) con richiesta di inserimento del codice captcha.

Modulo di login

Il modulo permette la verifica delle credenziali fornite per l'accesso all'area beneficiari. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

Password con scadenza a 90 gg;

Procedura di cambio password con verifica robustezza e inibizione riutilizzo ultime tre password;

Accesso tramite identificazione codice beneficiario e credenziali utente;

Possibilità di recupero credenziali smarrite.

Modulo di amministrazione utenti

Il modulo permette la creazione di nuove utenze nominative e l'assegnazione dei privilegi applicativi. La funzionalità è attivata all'utenza del legale rappresentante del beneficiario. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

Invio e-mail automatico delle credenziali di accesso (password temporanea da modificare al primo accesso) alle utenze create;

Assegnazione dei privilegi di accesso tramite grant.

Modulo progettazione e presentazione domande

Il modulo permette la presentazione delle domande di contributo relativamente ai bandi attivati per la presentazione web. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

Modulistica di presentazione differenziata per ogni bando;

Impostazione di vincoli e controlli che impediscono la presentazione di formulari non completi/errati;

Possibilità di compilazione delle informazioni richieste in più momenti successivi;

Generazione del formulario di presentazione in base alle informazioni inserite;

Possibilità di inoltro del formulario all'indirizzo PEC dell'impresa.

Modulo attuazione

Il modulo permette l'invio delle informazioni relative all'attuazione finanziaria delle operazioni attivate per la comunicazione dei dati di attuazione web. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

Scelta dell'iter di pagamento da parte del beneficiario;

Proposizione automatica degli step di pagamento in base all'iter prestabilito;

Possibilità di compilazione delle informazioni in più momenti successivi;

Verifica della correttezza e completezza delle informazioni inserite;

Invio alla Pubblica Amministrazione a seguito di validazione finale delle informazioni inserite;

Possibilità di apportare correzioni su richiesta della Pubblica Amministrazione;

Possibilità di verificare l'avanzamento della spesa relativamente al piano dei costi.

Area Autorità di Gestione

Modulo di login

Il modulo permette la verifica delle credenziali fornite per l'accesso all'area AdG. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

Integrazione con il sistema di IdM regionale;

Impostazione di meccanismi di riconoscimento della correttezza e autenticità degli headers ricevuti dall'IdM regionale.

Modulo di amministrazione utenti

Il modulo permette la creazione di nuove utenze nominative e l'assegnazione dei privilegi applicativi. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

Complementarietà rispetto all'IdM regionale: è necessaria la registrazione dell'utente anche localmente all'applicazione per consentire l'accesso;
Assegnazione dei privilegi di accesso tramite grant, articolati per piano di riferimento (Regione Emilia-Romagna, Amministrazioni provinciali) e asse del POR.

Modulo presentazione operazioni

Il modulo ha la finalità di storicizzare i formulari operazione così come originariamente presentati. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:
Copia non modificabile dei formulari all'atto della presentazione.

Modulo istruttoria operazioni

Il modulo ha la finalità di memorizzare l'iter di istruttoria e approvazione delle operazioni. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:
Possibilità di adeguare/correggere le informazioni contenute nel formulario in base a quanto emerso durante la fase di istruttoria;
Articolazione del flusso di istruttoria in formale e sostanziale;
Definizione dell'esito finale in base a quanto definito negli step di istruttoria;
Generazione delle estrazioni dei dati utili alla produzione della graduatoria;
Possibilità di inserimento degli atti connessi all'iter di istruttoria (designazione del nucleo, approvazione, impegno).

Modulo attuazione delle operazioni

Il modulo permette l'inserimento di tutte le informazioni relative alla realizzazione fisico-finanziaria delle operazioni. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:
Suddivisione del modulo nelle sezioni relative ai dati fisici, ai dati finanziati, ai controlli;
Differenziazione delle informazioni raccolte in base alla tipologia di operazione (acquisizione di beni o servizi, realizzazione di opere pubbliche, erogazione di finanziamenti alle imprese);
Possibilità di verifica dell'avanzamento della spesa rispetto a quanto previsto nel piano dei costi;
Possibilità di inserimento di tutte le check list di controllo previste nel manuale dell'AdG;
Possibilità di inserimento delle informazioni relative all'iter di realizzazione del progetto (avvio, termine, revoche, rinunce, sospensioni);
Possibilità di caricamento delle informazioni da file esterni (giustificativi di spesa);
Possibilità di inserimento di tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio IGRUE (indicatori, fonti finanziarie, iter procedurale);
Possibilità integrazione delle operazioni;
Gestione del flusso finanziario dei trasferimenti agli Organismi intermedi (ove previsti).

Modulo certificazione

Il modulo permette la produzione della certificazione periodica della spesa (proposta AdG e certificazione AdC). In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:
Selezione automatica dei pagamenti erogati non ancora certificati per l'inserimento nella proposta di certificazione;
Lavorazione della proposta da parte dell'AdC, con possibilità di sospensione delle spese proposte;
Gestione del flusso delle sospensioni;
Inserimento delle check list di controllo dell'AdC
Produzione della reportistica allegata alla proposta di certificazione e alla certificazione;
Inserimento delle schede OLAF.

Modulo Audit

Il modulo permette la gestione delle campagne annuali di rilevazione dell'Autorità di Audit. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

Tabella di gestione delle campagne annuali.

Suddivisione del dettaglio delle campagne nelle sezioni relative al campionamento, alla scheda controlli, alla tabella delle operazioni campionate e alla tabella delle operazioni certificate.

Identificazione delle operazioni oggetto di campionamento annuale.

Inserimento degli esiti dei controlli sul campo per ogni operazione campionata con registrazione delle eventuali proposte di tagli ai finanziamenti.

Tracciamento dei dati relativi all'esito del contraddittorio, recupero delle spese.

Modulo monitoraggio

Il modulo permette la creazione del file testuale corrispondente alle specifiche del protocollo di colloquio IGRUE da inviare attraverso il Sender. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

Caricamento a sistema delle tabelle di contesto IGRUE;

Trasformazione dei dati contenuti in SFINGE in formato compatibile con quanto previsto dal protocollo di colloquio;

Verifica dei controlli previsti dal protocollo di colloquio e dalle procedure di validazione del sistema IGRUE;

Produzione del file testuale corrispondente alle specifiche del protocollo di colloquio;

Elaborazione degli esiti di caricamento prodotti dal sistema IGRUE.

Modulo CUP

Il modulo permette la produzione del file xml per l'invio batch dei dati necessari per la generazione dei codici CUP. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

Trasformazione dei dati contenuti in SFINGE in formato compatibile con quanto previsto dal protocollo di trasmissione CUP;

Produzione del file xml corrispondente alle specifiche del protocollo di CUP;

Elaborazione degli esiti di caricamento prodotti dal sistema CUP.

Modulo Comunicazioni

Il modulo permette la gestione delle comunicazioni in ingresso provenienti dai beneficiari e divise per tipologia. In sintesi, le caratteristiche del modulo sono le seguenti:

Visualizzazione a sistema delle comunicazioni in arrivo divise per tipologia

Sottosezioni adibite alla gestione delle singole tipologie di comunicazione, divise per stato

Funzionalità per l'acquisizione/valutazione

2. L'oggetto del presente Contratto è "a misura" in quanto l'elevata dinamicità del dominio di applicazione non consente di definire puntualmente e precisamente ex-ante l'insieme dei fabbisogni necessari.
3. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato tecnico.

Articolo 4 Condizioni di espletamento dell'attività

1. La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'aggiudicatario e ed il funzionario designato quale responsabile di progetto dalla Autorità di Gestione del POR FESR.

2. L'attività deve essere svolta mediante il raccordo periodico e sistematico con i referenti dei suddetti Servizi sia in fase di programmazione che di realizzazione dei servizi richiesti. Tutte le attività oggetto del presente contratto devono essere realizzate entro i termini e con le modalità concordate con i sopra elencati Servizi e riportate in piani di dettaglio con cadenza trimestrale predisposti dal Fornitore e che, una volta approvati, costituiscono uno sviluppo e un approfondimento dell'articolazione della proposta tecnica. È prevista la possibilità di modificare ed aggiornare i piani di dettaglio da parte dei Servizi stessi.

Art. 5 - Durata del contratto e servizi analoghi e complementari

1. Il Contratto ha una durata di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione delle attività. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte della Regione.
2. La Regione provvederà a comunicare formalmente la data di avvio dell'esecuzione del Contratto al Fornitore, ai sensi degli artt. 302 e 303 D.P.R. n. 207/2010;
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Regione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 308, del D.P.R. n. 207/2010.
4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.
5. Se, per qualsiasi motivo, verrà a cessare l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
6. Al Fornitore potranno altresì essere affidati servizi analoghi ai sensi, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 nei tre anni successivi alla sottoscrizione del presente contratto.
7. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Regione potrà affidare al Fornitore servizi complementari, non compresi nel Contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso. Il valore complessivo degli eventuali servizi complementari non potrà superare il 50% dell'importo relativo al contratto iniziale.

Art. 6 - Condizioni per l'erogazione dei servizi

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito al successivo art. 10, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati (Capitolato, Offerta Tecnica), pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali,

tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Regione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Regione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto, dovrà rendere disponibile, entro 5 (cinque) giorni lavorativi le risorse necessarie al passaggio di consegne dall'attuale fornitore. La tipologia di figure professionali, il loro numero e le modalità di esecuzione di tale passaggio dovranno essere concordate con la Regione. La presa in carico di tale know-how dovrà avvenire a titolo non oneroso per la Regione. Al termine del contratto, il Fornitore, dovrà essere disponibile a trasferire il know-how acquisito alla Regione o a terzi dalla stessa designati.
2. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
 - a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
 - b. prestare i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto di quanto previsto nel Contratto stesso, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
 - c. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
 - d. manlevare e tenere indenne la Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, compresa la relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto ed in particolare ai parametri di qualità predisposti;
 - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della AMMINISTRAZIONE.
 - 4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla AMMINISTRAZIONE in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato Tecnico.
 - 5. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
 - 6. Il Fornitore si impegna a mantenere indenne l'AMMINISTRAZIONE in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
 - 7. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico e nell'offerta Tecnica dello stesso.

Art. 8 - Varianti

- 1. La Regione potrà richiedere al Fornitore una variazione al Contratto solo nei termini posti dagli artt. 310 e 311 del rispetto del D.P.R. n. 207/2010.
- 2. In caso di aumento delle prestazioni ai sensi del 1° comma, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente Contratto.
- 3. In caso di diminuzione delle prestazioni ai sensi del 1° comma, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.
- 4. In accordo con quanto previsto dall'art. 311, comma 6, DPR N. 207/2010, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla AMMINISTRAZIONE purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
- 5. Come stabilito dall'art.310 del D.P.R.207/2010 nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla AMMINISTRAZIONE nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311, DPR N. 207/2010 e qualora effettuate,

non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Art. 10 - Corrispettivo e oneri; imposta sul valore aggiunto

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore per le attività di cui al precedente art.3 è quello indicato nell'offerta economica dello stesso nei limiti dell'importo aggiudicato pari ad Euro _____, oltre a Euro _____ di IVA ai sensi di legge, per un importo complessivo di Euro _____.
2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo dello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico e all'offerta tecnica ove migliorativa.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Regione.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 11 Risorse professionali

1. Il gruppo di lavoro indicato dal Fornitore in sede di offerta non può essere modificato né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione;
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche ed essere dimensionate secondo quanto indicato nel Capitolato e relative Appendici ovvero in Offerta Tecnica se migliorativa.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla AMMINISTRAZIONE e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
4. Il Fornitore riconosce, altresì, alla AMMINISTRAZIONE la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, il Fornitore dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della AMMINISTRAZIONE di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, l'AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
6. Ove l'Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, dal quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5(cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto e previa verifica da parte della AMMINISTRAZIONE della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
2. Le fatture dovranno essere emesse, tenendo conto che ai sensi dell'art.4, comma 3, del D.P.R. n 207/2012, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale, come segue:
 - acconto del 20% dell'importo complessivo ad avvenuta stipula del contratto e a seguito della predisposizione e successiva approvazione da parte dell'Autorità di Gestione della Regione Emilia-Romagna del primo piano dettagliato trimestrale;
 - una quota del 40% dell'importo complessivo, a seguito della predisposizione e successiva approvazione da parte dell'Autorità di Gestione della Regione Emilia-Romagna della relazione intermedia;
 - saldo finale pari al 40% dell'importo complessivo ad avvenuto completamento del servizio e previa approvazione da parte dell'Autorità di Gestione della Regione Emilia-Romagna di una relazione finale di cui il Fornitore dia conto dell'attività svolta, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate;

In sede di liquidazione finale, qualora una o più attività oggetto del presente contratto non fossero attuate in tutto o in parte, il corrispettivo verrà rapportato alle attività effettivamente svolte.

3. Ai sensi dell'art. 307 D.P.R. n. 207/2010, i pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto. È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
4. Ciascuna fattura, da rilasciarsi da parte del Fornitore successivamente all'accertamento ed all'emissione dell'attestazione di cui al comma precedente, dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) se presente nonché il Codice Identificativo di Gara (G.I.G.) e dovrà essere intestata e spedita alla AMMINISTRAZIONE nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel presente Contratto.
5. Le fatture acquisite al protocollo regionale tra il primo e il quindicesimo giorno del mese si considerano ricevute il giorno 15 del mese stesso, mentre le fatture come sopra acquisite tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese si considerano ricevute l'ultimo giorno del mese stesso. Se il quindicesimo ovvero l'ultimo giorno del mese è un sabato o un festivo, le fatture si considerano ricevute il primo giorno lavorativo successivo.
6. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto ovvero le modalità di fatturazione, comunicati all'Affidatario a mezzo fax ovvero raccomandata A/R, determinano la sospensione del termine di pagamento.
7. L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato al Fornitore e dallo stesso comunicato.
8. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura da Parte dell'AMMINISTRAZIONE contraente come specificato al precedente comma 8, riscontrata regolare.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
11. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato utilizzato, anche in forma non esclusiva, per ogni transazione relativa al presente contratto e i nominativi delle persone autorizzate ad operarvi, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.;

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
4. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione stessa.
6. La Regione verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione richiedere copia del contratto tra il fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 14 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - Penali

1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla AMMINISTRAZIONE le penali di

seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l'applicazione della prevista penale.

2. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla AMMINISTRAZIONE per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
3. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
4. La misura delle penali è pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo a base di gara. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso alla AMMINISTRAZIONE ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccogliibili, a insindacabile giudizio di L'AMMINISTRAZIONE, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 16 - Cauzione definitiva

1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, presenta una cauzione definitiva in favore della Regione secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm e la stessa dovrà essere consegnata alla Regione prima della sottoscrizione del presente Contratto.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia prestata opera nei confronti della Regione a far data dalla stipula del Contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto, pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dalla Regione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 17 - Proprietà dei prodotti

1. Tutto il materiale originale, cartaceo e informatizzato, in particolare i programmi, la loro documentazione e il codice sorgente, la manualistica, tutti i report e, comunque, tutta la documentazione collegata alle attività ed ai servizi oggetto del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Regione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

Art. 18 - Sicurezza, Privacy e Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AMMINISTRAZIONE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla AMMINISTRAZIONE delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, il Fornitore dovrà garantire alla AMMINISTRAZIONE che i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati per conto della AMMINISTRAZIONE sono prestati in piena conformità a

quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto Codice.

Art. 19 - Risoluzione

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, la Regione potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati ed in particolare nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
 - b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'regione;
 - f) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - h) nei casi e modi previsti dagli artt. 135, 136, 138, 139 e 140 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - i) comprovata violazione delle norme sulla riservatezza;
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo Posta Elettronica certificata (PEC), per porre fine all'inadempimento, la medesima Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 20 - Recesso

1. La Regione ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata (PEC). Si

conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ..
3. La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

Art. 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Regione regionale e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Regione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con

conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.

Art. 22 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è autorizzato dalla Regione, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi e nel rispetto di tutto quanto previsto dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm..
2. Il Fornitore inoltra alla Regione la richiesta di autorizzazione al subappalto con la quale comunica il nome del subappaltatore, le attività oggetto del contratto di subappalto e relativo importo, nonché la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - che nel contratto di subappalto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari (v. precedente art. 13).
 - l'insussistenza di rapporti di controllo o collegamento con l'impresa subappaltatrice ai sensi dell'art. 2359 del CC (in caso di RTI tale dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascun componente l'RTI).

Il Fornitore si impegna a depositare presso la Regione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, in particolare:

- a dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante la non sussistenza di alcuno dei divieti di cui agli artt. 67 e 76 del D.lgs. 159/2011 e s.m..
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
 4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
 5. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
 6. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
 7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

8. Su richiesta della Regione il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
11. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.
12. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dalla Regione. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Regione risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione regionale.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 24 - Diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Le Banche Dati ed ogni prodotto realizzato nell'ambito del servizio affidato rimangono di proprietà della Regione e il Fornitore non ne può fare alcun uso.
3. I concetti, le idee, il know-how e le tecniche che siano stati sviluppati nel corso del rapporto con la Regione possono essere usati da entrambi le parti.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Regione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui servizi forniti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
5. La Regione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tentata nei confronti della Regione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

Articolo 25 Responsabile delle prestazioni

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti della AMMINISTRAZIONE.
2. I dati di contatto del Responsabile sono: numero di telefono _____, numero di fax _____; indirizzo e-mail _____, posta certificata _____.

Articolo 25-bis Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, _____.
2. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e segg. D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., _____.

Articolo 26 Verifica conformità

1. In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni rese volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno effettuate con cadenza trimestrale, in funzione dei singoli servizi oggetto della fornitura.
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 220 e dall'art. 314 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
5. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico al Fornitore.
6. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'impresa.
7. Il responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Art. 27 - Conciliazione presso la CCIAA

Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Art. 28 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 29-bis Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. L'attività di cui al presente contratto, ricomprende il seguente trattamento di dati personali:

2. L'attività di cui al presente contratto comporta la designazione del Fornitore quale responsabile esterno del suddetto trattamento, secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008.
3. I compiti del Fornitore, quale responsabile esterno del suddetto trattamento, sono i seguenti:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003, dalla D.G.R. n.1264/2005 in materia di protezione dei dati personali e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico;
 - b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplina tecnico in materia del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n.2650/2007);
 - d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplina tecnico in materia del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n.2650/2007);
 - e) fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al

Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n.1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente;

- g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008;
- h) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008.

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:

- a) nell'invio di specifici report a cadenza temporale e/o a richiesta (specificare cadenza temporale: ad esempio semestrale), in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni (di seguito riportate a titolo esemplificativo e da adattare allo specifico incarico):

- adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione);

e/o

- b) in verifiche in loco, comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni.
Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle deliberazioni di Giunta regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>
I Disciplinari tecnici menzionati sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>

Art. 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto in caso d'uso;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze eventualmente occorrenti;
 - c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 31 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel

loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.

2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per la REGIONE EMILIA- ROMAGNA

Il Direttore Generale

Per il Fornitore

Il Legale rappresentante

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 5 (Durata del contratto e servizi analoghi e complementari), Articolo 6 (Condizioni per l'erogazione dei servizi), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto), Articolo 11 (Risorse professionali), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Sicurezza, Privacy e Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Diritti d'autore), Articolo 25 (Responsabile delle prestazioni), Articolo 26 (Verifica conformità), Articolo 27 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (Clausola finale).

_____, ____ _

IL FORNITORE
